

Tutele più ampie sui depositi

Il Fitd ora può contare su risorse più articolate
Rimborsi in sette giorni
Risoluzione probabile
in caso di grandi dissesti

Andrea Gennai

■ Il Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) è già pronto alle nuove regole europee appena introdotte in Italia con il recepimento della direttiva 49/2014, che conferma il principio della tutela dei depositanti fino a 100mila euro. La presentazione della relazione sull'attività del Fitd nel 2015 è stata l'occasione per fare il punto sul funzionamento, sulla nuova organizzazione e sui programmi dell'ente. In caso di liquidazione coatta di un istituto di credito, i tempi di rimborso dei depositi scendono da 20 a sette giorni. Il nuovo meccanismo di finanziamento, già operativo, prevede che le banche versino *ex ante* i contributi al Fondo (in passato il sistema era *ex post*) periodicamente sino a raggiungere entro il luglio del 2024 un obiettivo di almeno 4,5 miliardi, pari allo 0,8% dei depositi protetti.

«In caso di necessità — spiega Giuseppe Boccuzzi, direttore generale del Fitd — è previsto un sistema straordinario di contribuzione nella misura massima dello 0,5% dei depositi protetti per anno di calendario (circa 2,5 miliardi). Se questo non dovesse ancora essere sufficiente, esiste un sistema di finanziamento reciproco tra i fondi di tutela europei e si possono anche chiedere finanziamenti esterni. I risparmiatori devono stare tranquilli su questo versante».

Il Fondo interbancario di tutela dei depositi ha 202 banche consorziate e depositi protetti per 515 miliardi. Dal 1987 — anno della costituzione del Fondo — al 31 dicembre 2015, nei confronti di banche consorziate sono stati disposti dall'autorità di vigilanza 43 provvedimenti di amministrazione straordinaria. Il Fitd è intervenuto nel complesso in 11 casi per un ammontare totale di 1,5 miliardi. «Nel 2015 — continua Boccuzzi — abbiamo svolto un'intensa attività e alla fine di dicembre restavano solo tre banche in amministra-

zione straordinaria». Come si vede dai numeri in campo, il rimborso dei depositi protetti è possibile in situazioni di insolvenza di banche di piccole-medie dimensioni.

Lo scenario che si prospetta per il futuro è quello di una sorta di doppio binario. «Per le banche insolventi di grandi dimensioni o comunque suscettibili di avere implicazioni sistemiche — continua Boccuzzi — l'alternativa alla liquidazione è rappresentata dalla procedura di risoluzione. Per le banche di piccole e medie dimensioni la risoluzione potrebbe non essere applicabile, stante la difficoltà di provare l'esistenza di un pubblico interesse che giustifichi la ristrutturazione della banca insolvente attraverso la ricapitalizzazione o il trasferimento della banca a terzi, evitando la liquidazione».

Per il depositante sulla carta non cambia nulla: la garanzia dei 100mila euro è intatta. Nel caso di risoluzione di una banca è garantita la continuità aziendale e quindi il depositante in pratica non si accorge di niente, mentre qualora si verificasse la liquidazione, al depositante entro sette giorni devono essere restituite dal Fondo le somme fino a 100mila euro.

Di fronte al bivio tra risoluzione o liquidazione i paletti sono precisi. «La risoluzione — spiega Lorenzo Gai, professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari all'università di Firenze — può essere realizzata in diverse modalità, tra cui il *bail-in*, e consente la continuità aziendale. Con il *bail-in* le regole sono molto chiare: saranno azionisti e obbligazionisti, a partire da quelli subordinati, fino ai correntisti sopra i 100mila euro a pagare almeno l'8% delle passività della banca in difficoltà. A quel punto potrà intervenire un fondo *ad hoc* per un ulteriore 5%. Quando le autorità decidono di procedere con una risoluzione bancaria si ha chiaro il quadro delle perdite e quanto incidono». Sostanzialmente si creano due modalità diverse per fronteggiare istituti in crisi in base alla loro dimensione e importanza. «La via della risoluzione — conclude Gai — è più probabile per gli istituti medio grandi che hanno un interesse nazionale e la cui liquidazione potrebbe scatenare effetti destabilizzanti al sistema».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I punti

LE SOLUZIONI

L'esito delle banche in amministrazione straordinaria dal 1987 e il Fitd

Incorporate

12

Rientrate in bonis

12

Interventi Fitd

11

Risoluzione Banca d'Italia

4

Attalmente in As

3

Liquidazione volontaria

1

IL QUADRO

Le banche consorziate al Fitd

	BANCHE
Banche consorziate al 31 dicembre 2014	215
(-) Fusioni per incorporazione	12
(-) Recessi	4
(+) Nuove adesioni	3
(-) Liquidazioni volontarie	0
Banche consorziate al 31 dicembre 2015	202
<i>di cui in amministrazione straordinaria</i>	<i>4</i>

LA TUTELA

I fondi rimborsabili protetti dal Fitd - in miliardi di euro

DATA	FONDI OGGETTO DI TUTELA	FONDI RIMBORSABILI	DATA	FONDI OGGETTO DI TUTELA	FONDI RIMBORSABILI
Dic. 2005	525,67	390,25	Dic. 2010	691,99	469,99
Giu. 2006	541,99	394,52	Giu. 2011	674,51	459,78
Dic. 2006	566,25	401,49	Dic. 2011	669,74	468,27
Giu. 2007	560,48	401,54	Giu. 2012	692,68	476,11
Dic. 2007	574,33	402,32	Dic. 2012	724,82	490,50
Giu. 2008	581,05	400,55	Giu. 2013	736,54	500,70
Dic. 2008	615,51	422,90	Dic. 2013	742,81	504,07
Giu. 2009	652,00	447,65	Giu. 2014	749,45	508,06
Dic. 2009	694,64	468,03	Dic. 2014	761,80	513,56
Giu. 2010	693,58	470,36	Giu. 2015	770,27	514,93

Fonte: elaborazioni su dati Fitd